



COMUNE DI SERRARA FONTANA
PROVINCIA DI NAPOLI
STAZIONE DI CURA SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE

Ordinanza n. 62 del 22 NOV. 2016

ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

Art. 27 (L) (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. n° 380 del 06.06.2001, aggiornato dal D. L.vo n° 301 del 27.12.2002 e successive modifiche ed integrazioni), come modificato dall' art. 32, commi 44,45 e 46 del D.L. n° 269 del 30.09.2003, coordinato con la legge di conversione n° 326 del 24.11.2003)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la relazione di accertamento tecnico del 09/11/2016, prot. n. 8369, relativa a sopralluogo effettuato nella località Piano Tredici alla via Falanga presso un fondo frontistante la pubblica via, riportato in catasto al fg. n. 7, p.lla n. 95 da cui si evince la realizzazione delle seguenti opere:

- manufatto costituito da struttura in pali di legno accostati verticalmente l'uno l'altro e posti sul perimetro mentre la copertura risulta costituita da lamierato coperto di fascine in legno e rami dal quale fuoriesce sul lato Nord un comignolo realizzato in pietrame.

Visto il verbale di sequestro del Comando Polizia Municipale n° 13/LE del 11/11/2016, acquisito al prot. di questo Ente il 12 successivo con n. 8502, emesso nei confronti del Sig. Monti Giovanni nato a Ischia (NA) il 20/03/1968 e residente in Casamicciola Terme (NA) alla via Cellaio n. 20;

Accertato che le opere di cui trattasi sono abusive in quanto realizzate in assenza del prescritto permesso a costruire e dell'Autorizzazione Paesistica di cui all'art. 146 del D. Lgs. N. 42/04 poichè hanno comportato una modifica dello stato dei luoghi e che le stesse, relativamente all' epoca della costruzione, risultano realizzate successivamente all'autodemolizione di altro manufatto di circa mq 38,00, esistente sulla medesima p.lla ed oggetto di vari accertamenti di cui all'ultimo relativo all'autodemolizione e di cui alla relazione tecnica prot. n. 8545 del 28/10/2015;

Visto l' art. 27 (L) (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. n° 380 del 6/6/2001, aggiornato con D. L.vo n° 301 del 27.12.2002), come modificato dall'art. 32, commi 44,45 e 46 del D.L. n° 269 del 30.09.2003 coordinato con la legge di conversione n° 326 del 24.11.2003;

Visto l'art 167 del D.L.vo n° 42 del 22.01.2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 06.07.2000, n. 137, in G.U. n. 45 del 24.02.2004 - Suppl. Ord. n. 28);

Vista la Legge Regionale n° 10 del 23.02.1982, pubblicata nel B.U. R. n° 17 del 01.03.1982, e le direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate dalla Regione Campania ai comuni con Legge 01.09.1981, n° 65 (tutela dei beni ambientali);

Viste le norme del P.R.G. approvato con Decreto del Presidente della G.R.C. n. 13390 del 28.12.1984, pubblicato sul B.U.R.C. n. 24 del 29.04.1985 relativamente alla zona E (Territorio agricolo);

Vista la Legge Regionale n° 17 del 20.03.1982 e ss. mm. e ii.;

Visto il P.T.P. dell'Isola d'Ischia approvato con D.M. dell'08.02.1999, pubblicato sulla GURI n. 94 del 23.04.1999/1985 relativamente alla zona P.I. (Protezione integrale);

Rilevato che il Comune di Serrara Fontana è assoggettato a vincolo paesistico generico, giusto D.M. 12.01.1958 (Pubbl. nella G.U. n. 19 del 24.01.1958), ai sensi della Legge 29.06.1939, n. 1497, come sostituito dal D. Lgs.vo n. 490 del 29.10.1999, come sostituito dal D. Lgs.vo n. 42 del 22.01.2004, come integrato dalla L. 15.12.2004, n. 308 e ss. mm. e ii.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo 267 del 18.08.2000 e ss. mm. e ii.;

Ritenuto di dover ordinare la demolizione delle opere eseguite abusivamente, stante la sussistenza del pubblico interesse, anche in considerazione che i poteri sanzionatori della P.A. costituiscono attività vincolata, priva di margini di discrezionalità, così come previsto dall' art. 27 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e ss.mm.ii., nonché l'art. 167 del D. Lgs.vo 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.;

INGIUNGE

Al Sig. Monti Giovanni nato a Ischia (NA) il 20/03/1968 e residente in Casamicciola Terme alla via Cellaio n. 20, LA DEMOLIZIONE AD HORAS, a propria cura e spese, delle opere abusivamente realizzate e di cui agli atti richiamati in premessa, con conseguente rimessione in pristino dello stato dei luoghi originario

Il Comando P.M. è incaricato di verificare l'esecuzione della presente ordinanza che sarà notificata secondo le modalità di rito alle parti interessate e, in caso di esito negativo, redigerà verbale di inottemperanza da notificare al responsabile dell'abuso e, se diverso, anche al proprietario attuale.

NOMINA

Responsabile del procedimento il Geom. Biagio Di Meglio per i provvedimenti consequenziali.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Campania secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n. 1034, come modificata ed integrata dalla legge n. 205/00 o, in alternativa, di ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica della presente.

Dalla Residenza Municipale,

~~22 NOV. 2016~~

Il Responsabile del Servizio Tecnico



Arch. Alessandro Vacca

N. _____ del REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Data _____

Il Responsabile della pubblicazione

Lav. Ab. n. 13/2016